

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MINNITI, RUZZANTE, LUMIA, ANGIONI, LUONGO,
MANZINI, PISA, ROTUNDO, LUCIDI**

Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia

Presentata il 5 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La normativa in vigore in materia di omogeneizzazione stipendiale prevede trattamenti diversi tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia. In particolare, gli ufficiali delle Forze armate conseguono, dopo 15 e 25 anni dalla nomina ad ufficiale, rispettivamente « lo stipendio » del colonnello e del brigadier generale, con esclusione dell'indennità operativa, mentre agli ufficiali ed ai funzionari delle Forze di polizia è attribuita con identiche modalità l'intera retribuzione dirigenziale, comprensiva dell'indennità pensionabile, corrispondente all'indennità d'impiego operativo delle Forze armate.

La necessità di armonizzare un trattamento economico fondamentale nella car-

riera degli ufficiali deriva dal principio generale che regola i trattamenti economici del comparto sicurezza-difesa e trova la sua motivazione nella considerazione che, a differenza di altri soggetti pubblici, presso i quali è possibile l'accesso ai gradi e alle qualifiche dirigenziali per i giovani in possesso di diploma di laurea, tutto ciò non è compatibile con i vincoli della carriera militare il cui inizio è obbligatoriamente collegato all'assunzione dei gradi propri degli ufficiali inferiori.

Con la nostra proposta di legge viene sanata quindi una sperequazione, estendendo il criterio di omogeneizzazione all'intero trattamento economico degli aventi diritto. Prevediamo infine di riconoscere agli ufficiali e ai funzionari re-

clutati a nomina diretta nei ruoli per i quali è previsto il titolo del diploma di laurea, un abbattimento equivalente alla durata del corso legale di laurea, meno due anni.

Peraltro, si osserva che la copertura finanziaria della presente proposta di legge, pari a 10,108 milioni di euro annui per gli anni 2002, 2003 e 2004, è reperibile negli stanziamenti previsti per il Ministero della difesa con la legge 28 dicembre 2001,

n. 448 (legge finanziaria 2002), nella parte della tabella A relativa allo stesso dicastero. Pertanto si è provveduto ad individuare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in materia di completo allineamento giuridico ed economico tra gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri con i funzionari delle Forze di polizia, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico »;

b) all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico ».

ART. 2.

1. Per gli ufficiali dei corpi e dei ruoli per i quali è previsto il diploma di laurea, reclutati a nomina diretta o provenienti dal complemento, il periodo di 15 o di 25 anni previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è ridotto della durata del corso legale di laurea, meno due anni.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10,108 milioni di euro annui per gli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019800